



COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci** del mese di **febbraio**, alle ore **18.30** nella Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** - seduta **Pubblica** - di **1** convocazione

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1.PRETTO CRISTIANO	X		8.NARDON MICHELA	X	
2.ORSO MASSIMO		X	9.VERLATO DIEGO	X	
3.MARAN IRENE	X		VALERIO		
4.FRACASSO GIORGIO	X		10.PEGORARO CARLO	X	
5.MECENERO ALESSANDRO	X		11.MANNI FILIPPO	X	
6.TONELLO ALESSIA	X		12.PEGORARO	X	
7.GIANESINI MARCELLO	X		PATRIZIO		
			13.ROSSATO ROSITA	X	
				12	1

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. **SACCO STEVANELLA PAOLO** Segretario del Comune.

Il Sig. **PRETTO CRISTIANO**, nella sua qualità di **Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: MARAN IRENE, MECENERO ALESSANDRO, PEGORARO PATRIZIO

Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

*Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, si da' atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti: **il sottoesposto dibattito fa riferimento alla citata registrazione.***

Il Sindaco Pretto: *introduce l'argomento posto al n. 2 dell'odg, all'oggetto: "Approvazione aliquota Imposta Municipale Propria IMU anno 2021".*

Invita la Responsabile Monica Zamboni al tavolo e da la parola al Vice-sindaco ad illustrare brevemente la tematica.

Vice-sindaco Fracasso Giorgio:

Si è valutata la situazione attuale e si è ritenuto che i fabbisogni dell'Ente, sapete che ora è unita l'IMU con la TARI, quindi stiamo parlando solo della nuova IMU, con le seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze l'aliquota è pari al 5,8 per mille;*
- fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari a 1 per mille, è invariata rispetto allo scorso anno; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota pari allo 0 per mille;*
- fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D aliquota pari al 7,9 per mille; fabbricati diversi da quelli di quei punti precedenti aliquota pari all' 8,2 per mille;*
- aree fabbricabili aliquota pari all' 8,2 per mille.*
- Lo scorso anno, avevamo anche differenziato all'interno della categoria D, quest'anno non si può più fare, quindi la categoria D è unitaria.*

Non abbiamo fatto diversificazioni neanche all'interno della categoria dei fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti pari all' 8,2 per mille.

Segnalo che per il gruppo catastale D il range è da 0,76 % all'1,6% , noi siamo al 7,9 per mille, che sarebbe 79%, quindi 0,76% siamo due punti su superiori.

Questo comunque ci permette di mantenere una riduzione, rispetto all'antecedente regime dove c'erano l'IMU e la TASI separate, di un minor gettito rispetto al periodo precedente di circa 25.000,00 euro.

Andiamo poi a confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di 200,00 euro. Questo, in estrema sintesi, è il contenuto della proposta di delibera.

Abbiamo anche il Responsabile, che ringrazio della presenza, se ci sono richieste di chiarimenti o ulteriori specificazioni.

Consigliere Pegoraro Carlo: *Di fatto non è stata modificata rispetto all'anno scorso e rimane invariata l'IMU?*

Responsabile entrate in gestione associata Zamboni Monica: *C'è una piccola modifica.*

Fino al 2020 si potevano diversificare anche le categorie imposte dalla legge.

Adesso siamo obbligati a rispettare una griglia in attesa del decreto del Ministero delle Finanze al quale ci si dovrà attenere.

Nel frattempo, finché non viene emesso questo decreto, ci si rifà alla Legge 160/2019 che impone che le aliquote vengano fissate in base ai commi da 748 a 755.

La possibilità di diversificare è dovuta a abitazione principale di lusso, come è stato confermato, i fabbricati rurali ad uso strumentale come è stato confermato, i beni merce come è stato confermato sempre a 0 e poi i fabbricati l'anno scorso, appunto come diceva l'Assessore, la differenziazione era sempre il 7,9 però tranne i D5, quest'anno non è più possibile, i D5 sono le banche e gli istituti di credito.

Per quanto riguarda gli altri fabbricati c'è un'aliquota unica, non si può più scindere.

L'anno scorso era stata fatta una distinzione tranne per gli A10, i C1 e i C3, una piccola distinzione che era stata fatta che erano stati approvati per il 7,9 per mille.

Ora bisogna approvare un'unica aliquota come altri fabbricati, mentre i fabbricati D è ancora possibile differenziarli, infatti è stata confermata la stessa differenziazione dell'anno scorso pari al 7,9.

Come illustrava l'Assessore, il minor gettito quest'anno è pari a 25.000,00 euro di quella differenza di aliquota dei fabbricati D, mentre gli altri fabbricati, che non si possono più diversificare, perché bisogna proprio uniformare le aliquote, ci sarà un maggior gettito di 5.000,00 euro, non sono cifre importanti, però purtroppo adesso ci dobbiamo attenere alla griglia di prossima emanazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/05/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (Gu 18 gennaio 2021 n. 13), che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille;
- 4) fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D : aliquota pari al 7,9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille.

EVIDENZIATO che i terreni agricoli sono esenti, in quanto a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Consiglieri presenti n. 12;

Consiglieri votanti n. 8;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro Patrizio, Rossato Rosita) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille;
 - fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,9 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille;
- 2) di confermare la detrazione per abitazione principale, nella misura di € 200,00;
- 3) di demandare al Servizio Entrate la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 5) di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione che da il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 12;

Consiglieri votanti n. 8;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro Patrizio, Rossato Rosita) resi nelle forme di legge;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Area Servizi Finanziari

Il Responsabile dell'area dei servizi finanziari

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.

Barbarano Mossano, li 04/02/2021

Il responsabile del servizio

F.to FRANCA DE GRANDI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82es.m.i.(CAD) e norme collegate)

Area Entrate in Gestione Associata

Il Responsabile del servizio

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barbarano Mossano, li 03/02/2021

Il responsabile del servizio

F. to MONICA ZAMBONI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82es.m.i.(CAD) e norme collegate)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
PRETTO CRISTIANO
(Firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO
SACCO STEVANELLA PAOLO
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE
Cogo Renata
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
Cogo Renata
(Firma acquisita digitalmente)
